



Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

ENEL S.P.A.

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore LUONGO, di seguito denominata "ARMA"

E

ENEL S.P.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al registro delle Imprese di Roma 00811720580, R.E.A. 756032, Partita IVA Gruppo Enel n. 15844561009, nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Flavio CATTANEO, di seguito denominata "ENEL";

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni

alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO l'art. 174-bis del Codice dell'Ordinamento Militare (*Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*), riguardante l'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dell'ARMA, che comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento di compiti particolari e ad elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, “*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, che ha attribuito ai Carabinieri per la Tutela del Lavoro i medesimi poteri attribuiti al personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice della privacy*”, novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), recante “*Regolamento generale sulla Protezione dei Dati*”;

VISTA la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (LED), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;

CONSIDERATO che:

- il Gruppo ENEL è presente in più di 30 Paesi in cinque continenti e i risultati raggiunti negli ultimi anni testimoniano la solidità e la sostenibilità del modello di business in grado di creare valore per tutti gli stakeholder e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
- il Gruppo ENEL interagisce con un alto numero di controparti contrattuali, affrontando i conseguenti rischi nella relativa gestione;
- ENEL intende contribuire alla realizzazione di un favorevole contesto di sicurezza per lo sviluppo, anche in ossequio ai principi della responsabilità sociale d'impresa;
- la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile sono fattori strategici nella pianificazione, nell'esercizio e nello sviluppo delle attività di ENEL, nonché determinanti per consolidare la leadership dell'Azienda nei mercati dell'energia;

CONSIDERATO che ENEL promuove un dialogo costante con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i luoghi in cui opera, ispirando i rapporti con tali soggetti ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione, in linea con i contenuti del proprio “*Codice Etico*”;

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra istituzioni e aziende, secondo modelli di sicurezza partecipata, per affrontare le complesse problematiche riguardanti la salvaguardia del territorio;

CONSIDERATO che nel 2021 l'ARMA ed ENEL hanno sottoscritto un analogo Protocollo d'intesa, in attuazione del quale sono state realizzate proficue iniziative di collaborazione, e che le stesse PARTI intendono rinnovare il partenariato.

Tutto ciò premesso, l'ARMA ed ENEL, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'ARMA ed ENEL, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, intendono promuovere una collaborazione nel comune obiettivo di rafforzare le conoscenze in tema di *security* aziendale e negli ambiti di prevenzione e contrasto dell'illegalità, tutela dell'ambiente e del territorio.
3. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1, le PARTI, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a. organizzano eventi per la condivisione di esperienze e *best practices*, con particolare riferimento alle tematiche ambientali e a quelle afferenti alla tutela del lavoro;
 - b. realizzano iniziative per la diffusione della cultura della legalità e della difesa del patrimonio ambientale e forestale rivolte principalmente agli istituti scolastici, con la finalità di sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità ambientale;
 - c. promuovono sinergie, con particolare riguardo:
 - al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica volte a:
 - garantire la fornitura, senza impedimenti nel mercato interno, dei servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche;
 - tutelare le attività di produzione e distribuzione delle risorse energetiche dalle ingerenze della criminalità, anche in relazione ai programmi di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
 - fornire supporto informativo alle aziende del settore energetico, prioritariamente a quelle di interesse strategico, allo scopo di favorire il corretto adempimento delle disposizioni ambientali;
 - monitorare e verificare il rispetto della legalità in relazione agli interventi finanziati con il P.N.R.R.: (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili, quali eolici, fotovoltaici, biomasse, biocarburanti; la produzione e l'utilizzo di idrogeno, lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici);
 - verificare il ricorso a corrette attività di *decommissioning* degli impianti, al fine di garantire una gestione conforme agli standard imposti dalla normativa di settore e prevenire rischi ambientali.

- al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro dedicate alla corretta applicazione della normativa in materia di:
 - livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata l'attività di lavoro, a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
 - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e nelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.
 - al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, rivolte alla prevenzione degli incendi boschivi, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché al contrasto alle ecomafie;
 - al *welfare* in favore del personale dell'Arma, attraverso specifiche convenzioni che potranno riguardare anche le commodities del gas, energia elettrica e traffico dati internet;
 - alla condivisione di *best practices* in materia di *audit*;
- d. svolgono attività informative e addestrative congiunte, volte ad approfondire gli scenari del mondo dell'energia, la sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche, anche in Paesi esteri;
- e. collaborano per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico delle strutture di proprietà dell'ARMA sul territorio nazionale, nonché di mobilità sostenibile;
- f. sostengono attività di studio e ricerca su tematiche di comune interesse.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
- a. l'ARMA interesserà, per le attività formative e informative, i Reparti delle Organizzazioni Territoriale, Speciale e per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, con particolare riferimento ai Comandi Carabinieri per Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica e la Tutela del Lavoro;
 - b. ENEL, attraverso le proprie articolazioni:
 - garantirà un tempestivo scambio informativo sulle situazioni di interesse per l'ARMA, segnalando:
 - eventuali criticità anche in relazione all'abbandono di rifiuti o altra forma di inquinamento e principi di incendi boschivi;

- periodicamente all'Ufficio Operazioni del Comando Generale, le informazioni concernenti la dislocazione su tutto il territorio nazionale delle infrastrutture sensibili, che è chiamata a gestire o di cui, in ogni caso, ha la responsabilità di gestione e in ordine alle quali è richiesta la collaborazione istituzionale di cui al presente Protocollo;
 - formulerà offerte commerciali in favore di personale dell'Arma;
 - potrà proporre progetti di efficientamento energetico delle infrastrutture dell'Arma con la formula del *Partenariato Pubblico Privato*, nonché iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
2. Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
 - a. per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
 - b. per ENEL, l'Unità Security Italy.
 3. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per L'Arma.
 4. Specifiche ulteriori iniziative saranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art. 4

Attività di comunicazione e uso dei marchi

1. Le PARTI:
 - si impegnano a procedere ad effettuare comunicazioni riguardanti l'esistenza, il contenuto e l'esecuzione del presente Protocollo esclusivamente previo consenso dell'altra PARTE;
 - si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
 - si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra PARTE o ad associare il logo o il marchio dell'altra PARTE ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo;

- si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa PARTE;
 - si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra PARTE nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti.
2. Le attività di comunicazione potranno essere realizzate attraverso qualsiasi mezzo (*a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo stampa, e-mail, social network, intranet aziendali, ecc.*) e potranno altresì prevedere l'inserimento del nome, della denominazione sociale, del logo e/o comunque dei Segni Distintivi di ciascuna delle PARTI, esclusivamente con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo, fermo restando che tale attività non potrà consentire in alcun modo di vantare qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale nei confronti di tali Segni Distintivi.
3. Il preventivo consenso non è necessario per le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa:
- all'interno delle rispettive organizzazioni delle PARTI;
 - all'interno di società del Gruppo ENEL;
 - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

Diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. Ogni dato o informazione scambiato tra le PARTI ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della PARTE che lo ha fornito o divulgato all'altra.
2. Le PARTI si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo d'intesa è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni.
2. Le PARTI potranno concordare, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, il rinnovo per ulteriori periodi di pari durata.

3. Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
4. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Salvatore Luongo*)



SALVATORE
LUONGO
ARMA DEI
CARABINIERI
16.05.2025
18:12:10
GMT+01:00

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
E DIRETTORE GENERALE DI ENEL S.p.A.
(*Dott. Flavio Cattaneo*)

Flavio
Cattaneo

Digitally signed by
Flavio Cattaneo
Date: 2025.06.25
17:27:16 +02'00'